

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 17, ultimo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « anche se provvisti di titolo di studio immediatamente inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « anche se provvisti di titolo di studio inferiore ».

13. 11. Cavaliere, Stucchi, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: richiesto il parere in ordine alla aggiungere le seguenti: regolarità amministrativa al segretario comunale, in ordine alla.

13. 3. Nardini.

Al comma 3, dopo le parole: impegno di spesa aggiungere le seguenti: o diminuzione di entrata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: attestante la copertura finanziaria.

13. 22. La Commissione.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Composizione del collegio dei sindaci revisori).

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: « 9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza ».

13. 04. Nardini.

(A.C. 4493 – sezione 9)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Contratti).

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Determinazioni a contrattare e relative procedure »;

b) al comma 1, le parole: « da apposita deliberazione » sono sostituite dalle seguenti: « da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997 n. 340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti od enti competenti.

2. Questi rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.

3. Ai predetti fini le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rinvenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1

della legge 2 ottobre 1997, n. 340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 258 del 4 novembre 1998, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

14. 01. (Nuova formulazione) La Commissione.

(A.C. 4493 — sezione 10)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

AREE METROPOLITANE

ART. 15.

(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane).

1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Capo VI — AREE METROPOLITANE.
— ART. 17. (Aree metropolitane). — 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.

3. Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.

ART. 18. (Città metropolitane). — 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione ambientale e in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tale fine, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia, d'intesa tra loro, convocano entro sei mesi l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne indichi il territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è trasmessa dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con legge.

4. All'elezione degli organi della città metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

5. La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

6. Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di

nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi contenuti nel presente comma.

ART. 19. — (*Esercizio coordinato di funzioni*). — 1. Fino all'istituzione della città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di tutela idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.

ART. 20. (*Revisione delle circoscrizioni territoriali*). — 1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

*15. 9. Moroni.

Sopprimerlo.

*15. 18. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. È abrogato il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142.

15. 39. Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: « 2. La regione delimita i limiti territoriali dell'area metropolitana comprendendovi i comuni che abbiano con delibera consiliare dichiarato di voler aderire alla costituzione dell'area entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge modificata dal presente articolo. »

15. 40. Stucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Qualora gli elettori di un comune abbiano a maggioranza respinto la proposta di adesione, la regione procede a stralciare quel comune dell'area metropolitana delimitata ai sensi dell'articolo 17, comma 2 ».

15. 41. Stucchi.

Al capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

15. 19. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: territoriale e.

15. 2. Moroni.

Al capoverso Art. 17, sopprimere il comma 2.

15. 20. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, ricompensando i comuni che hanno chiesto di aderirvi.

15. 50-bis. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il capoverso Art. 18.

15. 1. Moroni.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 1.

15. 21. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 1, sostituire le parole da: integrazione ambientale sino alle parole, nel comma 2: enti locali interessati con le seguenti: integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato.

2. A tal fine, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano l'assemblea degli enti locali interessati.

15. 11. Massa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 2.

15. 22. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le funzioni dell'area metropolitana, comprese quelle elettorali, sono determinate dallo statuto approvato dai consigli comunali dei comuni aderenti. Ogni comune conserva facoltà di recedere con le stesse modalità.

15. 50-quater. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la forma di governo

15. 4. Moroni.

Al capoverso Art. 18, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le modalità e gli strumenti di regolazione e di controllo dei servizi pubblici locali

***15. 14.** Migliori, Carrara, Anedda.

Al capoverso Art. 18, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: le modalità e gli strumenti di regolazione e di controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 17.** Molinari.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 3.

15. 23. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 3, primo periodo, dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti: , con il relativo statuto,

15. 3. Moroni.

Al capoverso Art. 18, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trasmessa con la seguente: presentata

15. 10. Massa

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alla provincia, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali.

15. 5. Moroni.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

15. 6. Moroni.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 4.

15. 24. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, comma 4, sostituire le parole da: entro un anno sino alla fine del comma con le seguenti: nel primo turno utile ai sensi della legge n. 182 del 1991 e successive modificazioni.

15. 12. Massa

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 5.

15. 25. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La città metropolitana, nell'ambito delle sue funzioni, può istituire auto-

rità indipendenti, dotate di personalità giuridica, per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 15.** Migliori, Carrara, Anedda.

Al capoverso Art. 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La città metropolitana, nell'ambito delle sue funzioni, può istituire autorità indipendenti, dotate di personalità giuridica, per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali.

***15. 16.** Molinari.

Al capoverso Art. 18, sopprimere il comma 6.

15. 26. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche in tema di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.

15. 7. Garra.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Lo statuto regola i rapporti contabili fra i comuni aderenti e la città metropolitana per i servizi ad essa attribuiti, fermo restando il principio di autonomia impositiva ai singoli comuni.

15. 50-ter. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il capoverso Art. 19.

15. 42. Stucchi.

Al capoverso Art. 19, al comma 1 premettere il seguente:

01. È soppressa la lettera f) dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

15. 43. Stucchi.

Sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:

ART. 19.

(Esercizio coordinato di funzioni).

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

15. 8. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera a).

15. 28. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera b).

15. 29. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera c).

15. 30. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera d).

15. 31. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

15. 50. La Commissione.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

15. 45. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera e).

15. 32. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

15. 46. Moroni.

Al capoverso Art. 19, lettera e), dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: di difesa del suolo e.

15. 51. La Commissione

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera f).

15. 33. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera g).

15. 34. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera h).

15. 35. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, lettera h), alla parola: grande premettere le seguenti: servizi per lo sviluppo economico e

15. 47. Moroni.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera i).

15. 36. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Al capoverso Art. 19, sopprimere la lettera l).

15. 37. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'articolo 21 (*Delega al Governo*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

15. 38. Stucchi, Cavaliere, Fontan, Fontanini, Luciano Dussin.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI ARTICOLI
AGGIUNTIVI 15.02, 15.06 E 15.010.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi con le seguenti: 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 02. 1. Fino, Aloï.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'isti-

tuzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

*15. 02. Buttiglione, Volontè.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla

legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 06.** Donato Bruno.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo

scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 010.** Angeloni.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI ARTICOLI
AGGIUNTIVI 15.05, 15.07 E 15.08.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi *con le seguenti:* 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 05. 1. Fino, Aloi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'omogeneità territoriale in relazione all'adesione eventuale di altri comuni, verificato il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 05.** Aracu.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal

comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 07.** Burani Procaccini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza dei comuni in rappresentanza della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

5. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nell'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

***15. 08.** Meloni, Grimaldi, Saia, Saraceni.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
15.01.

Al comma 1, dopo la parola: Castrovillari aggiungere le seguenti: della Sibaritide e di.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi con le seguenti: 10,560 miliardi per il 1999 ed in lire 9,6 miliardi

0. 15. 01. 1. Fino, Aloi.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Per l'istituzione di dette province il parametro della popolazione di cui all'articolo 16 della stessa legge viene compensato da un territorio di almeno 700 chilometri quadri.

3. Il Governo, ricevuta la delibera regionale con la delimitazione della nuova provincia che deve tenere conto dell'adesione eventuale di altri comuni, verificata l'omogeneità territoriale ed il conseguimento della maggioranza della popolazione sulla base della predetta delimitazione territoriale, emana i provvedimenti delegati che invia alle Commissioni parlamentari affinché esprimano il loro parere.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato in lire 8,8 miliardi per il 1999 ed in lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base

di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio Tab. A finalizzazioni già iscritte e nuove: « *Attivazione uffici pubblici nelle province di nuova istituzione* ». L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo viene iscritta nel-

l'apposita tabella con la quale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al presente comma, dovrà risultare coperto.

15. 01. Marinacci.